**Equipollenza dei titoli di studio**

Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero con titoli di studio italiani di:

* **Diploma di scuola Secondaria di Primo grado**
* **Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado**

**N.B. Le dichiarazioni di equipollenza sono rilasciate soltanto per i diplomi e non per le lauree**, per le quali sono competenti con proprie modalità le Università.

Allo stato dell’attuale normativa (D.L.vo n. 297/94 art. 379 così come modificato dall’art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29) possono ottenere la dichiarazione di equipollenza :

* i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano compiuto 18 anni (solo per i richiedenti equipollenza al diploma di istruzione secondaria di secondo grado).

**N.B. I cittadini extracomunitari non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza ma possono procedere con la richiesta di equivalenza direttamente al Ministero dell’Istruzione.**

Ogni titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano; non può essere richiesta l’equipollenza per i titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste una normativa speciale.

Per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani. Va esaminata caso per caso l’effettiva corrispondenza – per le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio – tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane. Gli interessati, pertanto, possono essere sottoposti a prove integrative per accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano.

La mancanza o la difformità della documentazione potrebbe comportare ritardi nel rilascio della dichiarazione di equipollenza non addebitabili all’ufficio.

(vedi modelli allegati)

**Equivalenza dei titoli di studio**

Per partecipare a procedure di **selezioni concorsuali** indette da pubbliche amministrazioni e finalizzate al pubblico impiego, si deve presentare domanda di equivalenza **direttamente al Ministero dell’Istruzione**

 ( <https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali>)

 in applicazione della procedura di equivalenza ai sensi dell’art.38 del Decreto Legislativo 165/2001.
Tale procedura prevede la valutazione del titolo estero posseduto dal richiedente, allo scopo di **stabilirne l’equivalenza a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso,** ovvero, a un Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione o a un Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.
L’equivalenza è attivata **unicamente per il concorso pubblico al quale si desidera partecipare**; per la procedura di equivalenza è obbligatorio allegare alla domanda il bando di concorso di interesse .

Per ogni procedura concorsuale a cui si vuole partecipare, va inviata tramite PEC al Ministero la relativa richiesta di equivalenza.

L’equivalenza ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001 **NON** può essere rilasciata nel caso di procedure concorsuali rivolte al reclutamento di “professioni regolamentate”, come quella di docente.

Per modulistica e documentazione si faccia riferimento agli allegati.